

TI_GERICHTE TI-98043 vom 26. Mai 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98043

FR: TI_GERICHTE TI-98043 du 26 mai 2008

IT: TI_GERICHTE TI-98043 del 26 maggio 2008

Erwägungen

E. 1

Pacifica la competenza di questo ufficio, la tempestività e la legittimazione di _____ ed _____ (accusati e destinatari della decisione impugnata) all'inoltro dei gravami.

I reclami sono quindi ricevibili in ordine.

E. 2

Con la decisione impugnata il Procuratore pubblico, dopo aver precisato che precedentemente gli incarti erano stati considerati separati [(in proposito occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto nei gravami, questo giudice nella decisione 4 aprile 2008 non ha affatto ritenuto che tutti gli incarti fossero congiunti, limitandosi a rilevare al consid. 3 l'assenza di chiarezza antecedente alla decisione 3 marzo 2008 (incarti disgiunti o incarti congiunti?)], ognuno con un proprio numero, e quindi disgiunti tra loro, ha congiunto gli incarti a carico di _____, _____, _____ e _____.

In particolare, nella decisione impugnata, dettagliatamente motivata, il magistrato inquirente, dopo aver indicato quanto emerso dall'istruttoria condotta (facendo pure riferimento ai singoli verbali di interrogatorio) nei confronti di _____ (fornitore), _____ ed _____ (acquirenti primari di _____), e _____ il più importante acquirente di _____ ed _____, e, a sua volta, spacciatore), ha evidenziato la manifesta e chiara connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di una loro riunione per un unico giudizio, trattandosi di reati compiuti sia in qualità di coautori che di reati simili nei fatti e direttamente correlati, precisando che conseguentemente la congiunzione si giustifica sia per ragioni di opportunità (trattandosi concretamente della stessa vicenda con accusati essenzialmente rei confessi e con versioni sostanzialmente simili) che per ragioni di economia di giudizio (potendosi procedere senza il minimo pregiudizio per le parti ad un solo ed unico procedimento dinanzi ad un'unica corte giudicante).

_____ ed _____, come detto, postulano l'annullamento della decisione impugnata, censurando la mancata congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell'ambito dell'inchiesta _____; per contro, essi non contestano la congiunzione dei procedimenti a loro carico con quelli nei confronti di _____ e _____.

_____ si limita unicamente a sostenere, con motivazione del tutto sommaria e quindi insufficiente, che non avrebbe senso la congiunzione con il procedimento a carico di _____.

Così stando le cose i gravami devono essere dichiarati irricevibili.

I vari procedimenti aperti nell'ambito dell'inchiesta _____ sono sempre stati separati e disgiunti tra loro, con un numero distinto, come evidenziato dal Procuratore pubblico nella decisione impugnata, non occorre qui esaminare i motivi per i quali il magistrato inquirente ha proceduto in tal modo. Verosimilmente nella precedente decisione annullata da questo giudice, l'aver deciso contestualmente la congiunzione e la disgiunzione è stato determinato da un eccesso di zelo da parte del Procuratore pubblico, ritenuto che effettivamente gli incarti sono stati trattati separatamente come peraltro corroborato dal diverso numero di incarto.

I reclamanti, da parte loro, non hanno mai chiesto, neppure dopo aver ricevuto la decisione qui impugnata, al Procuratore pubblico, competente in prima istanza, la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell'ambito dell'inchiesta _____. Ne consegue l'irricevibilità di tale richiesta a questo ufficio, competente soltanto in seconda istanza.

Nella misura in cui _____ si oppone alla congiunzione del suo procedimento con quello a carico di _____, il reclamo è irricevibile in quanto non sufficientemente motivato.

I reclami devono quindi essere dichiarati irricevibili con seguito di tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

In considerazione dell'esito del gravame (irricevibilità nel merito), il problema di un doppio scambio di allegati non si pone nel caso in esame, ritenuto che si sarebbe comunque potuto prescindere dall'intimazione alle parti per osservazioni (cfr. anche DTF 10.04.2008, 6B-343/2007 e 13.05.2008, 1B-117/2008). Abbondanzialmente, questo giudice ritiene la giurisprudenza citata dal reclamante _____ non necessariamente applicabile a reclami presentati nella fase istruttoria contro decisioni incidentali, in quanto essa si riferisce all'art. 6 cpv. 1 CEDU che non trova piena applicazione in tale fase procedurale (cfr. Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, ad 814). Si ricorda inoltre che, in sede di lavori preparatori, il doppio scambio di allegati dinanzi al GIAR è comunque stato escluso.

Per i quali motivi,

visti gli art. CP, 35, 36, 190, 280, 281 e 282 CPP,

decide

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.